

SENT. N. 170/18
R. G. 56316/18
CP 86/18
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II sezione civile
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 56316-17 R.G. Cont.

TRA

~~.....~~ c.f. SPSMLN71D59F839L, el. te. dom. ta in Ercolano, alla
Via Gino Fumaioli, 54/56, presso lo studio dell' Avv. Franco Muratori che la
rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in atti

opponente

CONTRO

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t.

opposta-contumace

Nonchè

Agenzia entrate Riscossione spa (successore ex lege Equitalia Servizi
Riscossione) in persona del r. p.t. el. te. dom. ta in Napoli, alla via Toledo, 256,
presso lo studio dell' Avv. Sabrina Foglia che la rappresenta e difende in
virtù di procura speciale allegata in atti

opposta

Conclusioni : come da verbali ed atti di causa

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' opponente sopra epigrafato
proponeva opposizione alla intimazione di pagamento not. in data 20-04-17
relativa alle cartelle n. 0712001029632411 e 0712003023013310 relative a
sanzione amministrative al codice della strada, lamentando essenzialmente
la decadenza e la mancata notificazione della cartella e la prescrizione del
diritto. Tanto sostanzialmente premesso chiedeva dichiararsi la prescrizione,
l' estinzione, l' inesigibilità dei crediti vantati dalla P.A. con vittoria di

competenze legali. Incardinatosi il contraddittorio si costituivano l' aer che impugnavano l' opposizione perchè inammissibile ed infondata mentre l' ente impositore sebbene ritualmente citati ,rimanevano contumaci , precisate le conclusioni che si leggono a verbale la causa veniva assegnata a sentenza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che(nella fattispecie antecedente all' introduzione dell' art 150-11) la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che avverso la cartella esattoriale emessa al fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili l' opposizione ai sensi l. n. 689 del 1981, allorché sia mancata notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; l' opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; l' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora(ex plurimis Cass.n. 25538/06) Mentre e' costante giurisprudenza che l' interessato non puo' esperire l' azione di accertamento negativo , al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), ma ha la possibilità di proporre opposizione all' esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell' esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall' art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l' opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando applicabile, bensì in toto il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui

all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, anche quanto alle impugnazioni proponibili. (Cass. n. 4891/06, Cass. Sez. Un. n. 562/00 e 489/00). Peraltro è pacifico in giurisprudenza che (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012) il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. Nel caso di specie l'opponente ha evocato in giudizio anche l'ente impositore. Le cartelle n. n.0712001029632411 e 0712003023013310 risultano notificate rispettivamente in data 26-05-05 ex art 140 cpc e 60 dpr 602-73 ed in data 01-03-04 a mani del destinatario. In ordine alla cospicua prescrizione la Suprema Corte ha più volte precisato (ex plurimis Ordinanza n. 11749 del 2015 Cass. 26 agosto 2004, n. 2004, in motivazione, Cass. n.17877-11; si veda anche la più recente Cass. 24 febbraio 2014, n. 4338 che dopo la notificazione della cartella in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c., trova applicazione il termine prescrizione decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 2004, in motivazione. Tuttavia la recente sentenza delle SS.UU., sentenza n° 23397-16 ha affermato che il termine rimane quinquennale e non si verifica la c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c." Infatti la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo); "mentre la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono - per propria natura incontrovertibile - semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". Ne

conseguo l' accoglimento della opposizione e l' annullamento della iscrizione al ruolo delle predette cartelle limitatamente alle sanzioni al codice della strada. Si ravvisano le ragioni ex art 92 comma 2 cpc, considerata la peculiarita' della materia trattata, del contrasto giurisprudenziale esistente risolto soltanto dalla recente sentenza della Suprema Corte ed alla luce dei susposti motivi della decisione per compensare le spese tra le parti costituite

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:

- accoglie l' opposizione ed annulla l' iscrizione al ruolo relativa alle epigrafate cartelle;
- compensa le spese.

Napoli, li 03.01.18

Il Giudice di Pace
Avv. Felice D'Onofrio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 03.01.18

IL CANCELLIERE
Immacolata C. Russo